

GLI STATUTI COSTITUZIONALI DEL REGNO D'ITALIA

(dal 15 marzo 1805 al 15 marzo 1810)

di Angelo Grimaldi

Nel mese di marzo del 1805, con la promulgazione del primo statuto costituzionale, la Repubblica Italiana fu trasformata in una monarchia ereditaria, denominata Regno d'Italia. Il trono venne assunto dall'imperatore di Francia, Napoleone I, che il successivo 26 maggio fu incoronato a Milano con la corona ferrea.

L'organizzazione istituzionale, basata sulla costituzione repubblicana di Lione del gennaio 1802, fu progressivamente adattata alla nuova forma di stato attraverso l'emanazione di statuti costituzionali tra il 1805 e il 1810.

La carica di vicepresidente, quale rappresentante a Milano dell'autorità suprema, fu sostituita con quella di vice-re¹. Il vice-re, prima di assumere l'esercizio della sua dignità, doveva prestare giuramento al sovrano, dal quale poteva essere rimosso (art. 8).

Con decreto del 7 giugno 1805 Napoleone nominò il principe Eugenio viceré del Regno d'Italia; il vice-re operava con i ministri per tutti gli oggetti relativi all'amministrazione loro affidata; presiedeva il Consiglio di stato, spettava il comando delle truppe del regno e delle guardie nazionali, nonché il potere di sospensione degli ufficiali, per mezzo del ministro degli affari esteri comunicava con gli incaricati d'affari in Venezia, Svizzera, Roma, Etruria, Genova, Torino e Parma. Il re d'Italia si riservava di deliberare sulla convocazione, l'aggiornamento e lo scioglimento del corpo legislativo, sulla convocazione dei collegi elettorali e sui lavori pubblici, sui crediti ai ministri e sulla nomina degli stessi e su quella dei consiglieri di stato, dei presidenti dei collegi e della censura, dei presidenti e questori del corpo legislativo, dei presidenti e procuratori generali di corti e tribunali, dei prefetti, dei consiglieri di prefettura e

¹ Art. 6 del Terzo Statuto Costituzionale: "Durante il tempo in cui S.M. l'imperatore e re Napoleone conserva la corona d'Italia, può farsi rappresentare da un vice-re", in *Le Costituzioni Italiane* (a cura di), A. AQUARONE, M. D'ADDIO, G. NEGRI, Milano, Edizioni di Comunità, 1958, p.331;

dei podestà dei comuni di prima classe, oltre ai rettori delle università e agli ufficiali dell'armata².

Con il terzo statuto del 5 giugno 1805 furono inoltre ridefinite le funzioni dei collegi elettorali, della censura e del corpo legislativo, unico organo rappresentativo del regno, convocato per l'ultima volta durante l'estate del 1805.

I tre Collegi cetuali (dei possidenti, dotti e commercianti) vennero trasferiti a Milano (dalle originarie tre sedi, Milano, Bologna e Brescia). La materia è ora disciplinata dagli articoli 11-16. Con la nuova formulazione dell'art. 11 "I collegi de' possidenti, dei dotti e dei commercianti, si radunano separatamente, ed in conseguenza di una convocazione del re che indica il luogo della loro riunione, per completarsi e nominare i membri del corpo legislativo", si comprende facilmente che i Collegi avevano perso la loro relativa importanza. L'art. 11 della Costituzione della Repubblica Italiana assegnava loro la predisposizione delle liste per la nomina dei componenti della Consulta di Stato, del Corpo Legislativo, dei Tribunali di Revisione e di Cassazione e dei Commissari della Contabilità. Da queste liste di eleggibili (una per ciascun collegio) una commissione di 21 membri, chiamata "censura", eletta dagli stessi collegi, avrebbe scelto i membri della Consulta di Stato, del Corpo Legislativo, dei Tribunali di Revisione e di Cassazione e dei Commissari della Contabilità. Nel Regno d'Italia, invece, ai tre Collegi cetuali, sempre tramite la "censura", compete soltanto la nomina dei membri del Corpo Legislativo, organo costituzionale che conservò formalmente il potere di approvare o respingere le proposte governative (perdeva ogni iniziativa) ma dal 27 luglio 1805 fu sospeso e non più convocato. Napoleone, non convocando più l'unico organo costituzionale di rappresentanza (se pur di rappresentanza di interessi su base censitaria e corporativa), disapplicava in via fattuale le disposizioni del Titolo III del Terzo Statuto Costituzionale e quindi rendeva inutili i tre Collegi elettorali.

Il Consiglio di Stato venne formato con decreto del 9 maggio 1805³, mentre con il terzo statuto costituzionale ne furono delineate l'organizzazione e le competenze (la Consulta di Stato e il Consiglio Legislativo vennero riuniti in un unico collegio politico-amministrativo, il Consiglio di Stato). Il consiglio, presieduto dal re o, in sua assenza, da un grande ufficiale della corona o da un consigliere consultore, rimaneva una voce unicamente consultiva, mentre il potere di decisione era saldamente nelle mani del sovrano. In base agli artt. 19, 24 e 28 del Terzo Statuto, il Consiglio doveva essere composto da trentacinque membri scelti e nominati dal re, tra i quali figuravano di diritto i grandi ufficiali della corona, vale a dire il cancelliere guardasigilli Melzi d'Eril, il grande

² *Decreto relativo alla nomina di S.A.S. il Principe Eugenio in Vice-Re d'Italia, ed alle facoltà a Lui delegate*, in Bollettino delle Leggi del Regno d'Italia, Parte prima, dal 1 gennaio al 30 giugno 1805, Milano, 7 giugno 1805;

³ *Decreto col quale viene formato un Consiglio di Stato*, in Bollettino delle Leggi del Regno d'Italia, Parte prima, dal 1 gennaio al 30 giugno 1805, Milano, Dalla reale stamperia, 9 maggio 1805;

elemosiniere e arcivescovo di Ravenna Antonio Codronchi, il gran maggiordomo maggiore Giuseppe Fenaroli Avogadro, il gran ciambellano Antonio Litta Visconti Arese e il grande scudiere Carlo Montecuccoli Caprara

